



Direttive tecniche

concernenti l'

esecuzione delle disposizioni di polizia sanitaria in materia di sequestro e altre misure nell'ambito del programma di sorveglianza della diarrea virale bovina (BVD)

del 25 aprile 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 174b–174f e 292 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS
916.401),

emana le seguenti

direttive:

I. Campo di applicazione

1. Le presenti direttive tecniche disciplinano le condizioni che permettono:
 - a. di escludere una gravidanza nell'ambito della sorveglianza della BVD;
 - b. al veterinario cantonale di concedere eccezioni ai sequestri durante la sorveglianza della BVD.
2. Esse definiscono i segni di comparsa della BVD e il caso di sospetto e fissano la procedura da seguire in questi casi e in presenza di un animale persistentemente infetto (animale PI).

II. Esclusione della gravidanza negli animali sottoposti a divieto di trasferimento

3. Le femmine della specie bovina di età superiore agli 8 mesi per le quali non può essere esclusa una monta (inseminazione artificiale o monta naturale) sono da considerare gravide fino a quando non siano date le seguenti condizioni:
 - a. un veterinario conferma al veterinario cantonale che:
 1. si è verificato un aborto o che la vacca ha partorito un vitello nato morto oppure
 2. la diagnosi di gravidanza, effettuata al più presto 2 mesi dopo la monta, l'inseminazione o la separazione dal toro presente nell'effettivo mostra che non vi sono segni di gestazione;
 - b. un vitello è nato ed è stato registrato nella BDTA;

- c. il detentore di animali può provare in maniera plausibile che l'animale sottoposto a divieto di trasferimento è stato nuovamente inseminato solo dopo l'eliminazione dell'animale PI dell'effettivo.

III. Revoca del divieto di trasferimento di animali gravidi

4. Il divieto di trasferimento di animali gravidi della specie bovina può essere revocato in presenza di un risultato negativo delle analisi di laboratorio condotte sull'animale gravido per accertare la presenza di anticorpi della BVD. A tale scopo l'esame sierologico può essere effettuato al più presto 4 settimane dopo l'ultimo contatto dell'animale gravido con una fonte di contagio.

IV. Segni di comparsa della BVD

5. Se si manifestano segni di comparsa della BVD in un'azienda, devono essere effettuati tutti gli accertamenti volti a confermare o escludere la comparsa della malattia. Questi accertamenti possono comprendere approfonditi esami sierologici e/o epidemiologici nonché l'esame virologico di animali sospetti per accertare la presenza della BVD.
6. Sono considerati segni della BVD:
 - a. sintomi clinici: diarrea resistente alle terapie, talvolta emorragica, erosioni a livello di musello e gengiva, come pure nello spazio interdigitale, presenza di animali sottosviluppati, malformazioni alla testa nei vitelli neonati, problemi di fertilità nell'effettivo, frequenti casi di ritorno in calore e frequenti aborti;
 - b. i segni individuati sulla base di accertamenti epidemiologici;
 - c. almeno un animale sieropositivo nel gruppo di bovini esaminati nell'ambito della sorveglianza della BVD, in relazione al quale non sia chiaro il motivo della sier conversione

V. Caso di sospetto

7. Vi è sospetto di BVD se:
 - a. il primo esame virologico di un animale ha fornito un risultato positivo; oppure
 - b. nell'ambito del programma di sorveglianza o di lotta della BVD, l'analisi sierologica di un gruppo di bovini di un effettivo ha fornito un risultato positivo.
8. In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado. Inoltre, ordina esami virologici su tutti gli animali sospetti. Sono considerati sospetti gli animali che non soddisfano nessuna delle seguenti condizioni:
 - a. l'animale è risultato almeno due volte negativo all'esame virologico;
 - b. l'animale è una femmina, è risultato una volta negativo all'esame virologico ed ha avuto almeno un vitello sottoposto all'esame virologico risultato negativo.
9. Gli animali risultati positivi al primo esame virologico devono essere sempre controllati mediante un'analisi virologica di conferma. Se ciò non è possibile l'animale è considerato positivo alla BVD.

VI. Eccezioni al divieto di trasferimento per il periodo d'estivazione

10. Prendendo provvedimenti di sicurezza, il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni al divieto di trasferimento per il periodo d'estivazione.

11. Il veterinario cantonale del Cantone d'estivazione stabilisce provvedimenti di sicurezza al fine di impedire nella misura del possibile che si verifichino parti nell'azienda d'estivazione.
12. Conformemente alle istruzioni del veterinario cantonale, i detentori di animali responsabili dell'estivazione devono provvedere affinché gli animali gravidi lascino l'azienda d'estivazione o siano isolati quando raggiungono il mese di gravidanza prescritto dal Cantone.
13. Dopo il periodo di estivazione gli animali sottoposti a divieto di trasferimento devono tornare dall'azienda di estivazione alla loro azienda di origine.

VII. Eccezioni al divieto di trasferimento per le aziende d'allevamento

14. Il veterinario cantonale può autorizzare che gli allevamenti aventi un contratto scritto con altre aziende (contratto d'allevamento), nel quale è previsto l'acquisto di animali gravidi, possano trasferire animali gravidi sottoposti a divieto di trasferimento nell'azienda d'origine. Se quest'ultima si trova in un altro Cantone, occorre darne comunicazione al veterinario cantonale competente.
15. Gli animali gravidi sottoposti a divieto di trasferimento che non possono essere trasferiti nell'azienda da cui provengono possono essere trasferiti per il parto in allevamenti designati dal veterinario cantonale. In tali allevamenti possono soggiornare soltanto gli animali in gestazione da oltre 7 mesi o che non sono gravidi (che hanno partorito da poco). Dopo il parto, gli animali sottoposti a divieto di trasferimento non possono essere uniti al toro o inseminati in questa azienda. Se tali allevamenti si trovano in un altro Cantone, occorre darne comunicazione al veterinario cantonale competente.

VIII. Eccezioni al sequestro di aziende con più gruppi di animali

16. Il veterinario cantonale può concedere deroghe al sequestro di singoli effettivi all'interno di un'azienda comprendente più effettivi.

IX. Eccezioni al divieto di trasferimento per animali malati non ancora esaminati e in gestazione

17. Le eccezioni al sequestro di animali non ancora esaminati che devono essere sottoposti al test virologico per il rilevamento della BVD, e di femmine in gestazione, sottoposte al divieto di trasferimento, sono possibili se:
 - a. gli animali si sono ammalati o hanno avuto un incidente che ne hanno reso necessario il trattamento in una clinica veterinaria, e
 - b. gli animali non sono entrati in contatto con altri bovini durante il trasporto alla clinica veterinaria, e
 - c. la clinica veterinaria dispone di un piano di risanamento riguardo alla BVD, approvato dal veterinario cantonale e
 - d. il veterinario cantonale ne è stato informato.

X. Isolamento di animali gravidi sottoposti a divieto di trasferimento prima del parto e dei loro vitelli neonati

18. Prima del parto, gli animali sottoposti a divieto di trasferimento devono essere isolati da altri animali della specie bovina. Al momento della nascita è importante osservare le misure d'igiene. Dopo aver assistito al parto, occorre lavare le mani e gli stivali con il sapone e indossare indumenti puliti.

19. Gli animali neonati devono essere isolati dagli altri animali della specie bovina fino a quando non si dispone del risultato negativo dell'esame virologico per il rilevamento della BVD.
20. I vitelli di animali sottoposti a divieto di trasferimento sono soggetti al medesimo divieto finché non risultano negativi al test virologico, e fino a quel momento devono essere tenuti isolati dagli altri animali della specie bovina.

XI. Trasporto

21. Gli animali sottoposti all'esame virologico sulla BVD con esito positivo (animali PI) non possono essere trasportati insieme ad altri bovini, eccetto per i trasporti di animali destinati direttamente al macello.
22. Per il trasporto di animali posti sotto sequestro e sottoposti a divieto di trasferimento deve essere utilizzato un «Certificato d'accompagnamento in caso di provvedimenti di polizia epizootica».

XII. Accertamenti e sequestri supplementari in caso di scoperta di animali PI

23. Nelle aziende in cui viene individuato un animale PI occorre effettuare un accertamento epidemiologico al fine di determinare la fonte d'infezione.
24. Sono considerati possibili fonti d'infezione gli animali che sono entrati in contatto con la madre PI nei primi 5 mesi della sua gravidanza.
25. Se tra gli animali di cui al numero 23 non figura un animale PI noto, il veterinario cantonale ordina, eventualmente dopo aver effettuato accertamenti sierologici preliminari, l'esame virologico di verifica su tutti gli animali sospetti che potrebbero essere considerati una possibile fonte d'infezione (cfr. criteri al punto 8). Se gli animali che possono essere considerati una possibile fonte d'infezione si trovano in un'altra azienda, il veterinario cantonale può ordinare il sequestro di 1° grado. Se quest'ultima si trova in un altro Cantone, occorre darne comunicazione al veterinario cantonale competente che adotta i rispettivi provvedimenti.

XIII. Entrata in vigore

26. Le presenti direttive entrano in vigore il 1° maggio 2016 e sostituiscono le Direttive del 17 marzo 2014 concernenti *l'esecuzione delle disposizioni di polizia sanitaria in materia di sequestro e altre misure nonché esposizioni di bestiame nell'ambito del programma di sorveglianza della diarrea virale bovina (BVD)*.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DI VETERINARIA